Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 86 del 12 aprile 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 62

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 29 marzo 1996, n. **21**.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione.

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 29 marzo 1996, n. 21.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione.

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP

Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del Tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con precedenti circolari nn. 41 del 6 settembre 1995, 62 del 30 novembre 1995 e 2 del 10 gennaio 1996 - rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1995, n.288 dell' 11 dicembre 1995 e n.11 del 15 gennaio 1996 questo Istituto ha fornito le istruzioni in merito alla riforma pensionistica recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con riguardo all'accesso ed ai requisiti prescritti per il pensionamento anticipato, alla nuova disciplina delle pensioni ai superstiti a partire dal 17 agosto 1995 nonchè alle nuove retribuzioni pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La presente circolare continua ad illustrare le innovazioni contenute nella legge di riforma, in particolare quelle concernenti il calcolo della pensione nel sistema retributivo.

1. CENNI SUL NUOVO SISTEMA CONTRIBUTIVO.

In via preliminare, va messo in evidenza che l'art. 1, comma 1, della legge 335/1995 definisce i nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione di tali trattamenti alla contribuzione, dando particolare rilievo, nel rispetto della pluralità delle gestioni previdenziali, alla stabilizzazione della spesa pensionistica in correlazione con il prodotto interno lordo; con tale dichiarata finalità, il nuovo metodo di calcolo (sistema contributivo) sostituirà gradualmente il sistema retributivo sino ad ora applicato.

Con il nuovo metodo contributivo, l'importo della pensione viene determinato prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi - calcolato in base all'aliquota di computo del 33 per cento della retribuzione e rivalutato annualmente con un tasso legato alla crescita del P.I.L. (su media quinquennale) - versati per ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa.

Detto ammontare andrà a costituire un capitale individuale (montante) che, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, all'atto della cessazione dal servizio, sarà moltiplicato per appositi coefficenti di trasformazione (fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995 e variabili da un minimo di 4,720 per cento a 57 anni, ad un massimo di 6,136 per cento a 65 anni) correlati all'età ed all'aspettativa di vita del lavoratore e soggetti a revisione periodica.

Come è noto, la "speranza di vita" è la durata presunta della vita, per quanto qui interessa dalla data di pensionamento a quella di morte, accertata periodicamente in base alle statistiche ISTAT; viene calcolata la media tra la speranza di vita degli uomini e delle donne, dato che nel sistema contributivo non si distinguono i lavoratori secondo il sesso.

Con il metodo sopra descritto, l'importo della pensione risulterà tanto più basso quanto minore sarà l'età del collocamento a riposo, annullandosi così il maggior rendimento pensionistico lucrato, nel sistema retributivo, dai lavoratori che, collocati anticipatamente a riposo, potevano percepire la pensione per un numero superiore di anni.

Con il sistema contributivo viene quindi superata ogni distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata di anzianità; infatti, per i neo-assunti dal 1° gennaio 1996, i cui trattamenti di quiescenza saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, l'art.1, comma 19, della legge in esame ~~stabilisce che le~~ pensioni di vecchiaia ed anzianità siano sostituite da un'unica prestazione, denominata "pensione di vecchiaia".

I requisiti necessari per conseguire il diritto a tale pensione, fissati dal successivo comma 20, sono:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- compimento del 57° anno di età; si prescinde da detto requisito se si sono maturati 40 anni di anzianità contributiva, non computando

il riscatto del periodo di studi e della prosecuzione volontaria. Raggiungendo 40 anni di anzianità contributiva, vi sono due ulteriori vantaggi:

a) cessando dal servizio in età inferiore a 57 anni, la pensione viene calcolata come se si fosse compiuta tale età;

b) nel caso si sia iniziato a lavorare prima dei 18 anni, la normale contribuzione relativa ai periodi di lavoro effettuati prima della maggiore età viene incrementata del 50 per cento;

- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- l'ammontare della pensione deve risultare non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale pari, per il 1996, ad annue lire 6.240.000 (art.3, comma 6); si prescinde da tale requisito a decorrere dal 65° anno di età.

Il requisito anagrafico di 57 anni di età, prescritto per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- **per le lavoratrici madri**, é ridotto di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di un anno; le interessate, ove si avvalgano di tale riduzione, non potranno beneficiare del più favorevole coefficiente di trasformazione per la determinazione della misura della pensione, previsto nei loro confronti dal comma 40 del medesimo art.1;
- **per i lavoratori prevalentemente occupati in attività usuranti**, destinatari del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, é ridotto di un anno ogni sei anni di attività usurante, entro il limite massimo di un anno (art. 1, comma 37); ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, peraltro, dovranno essere emanati appositi decreti ministeriali, come previsto dal comma 34 che ha sostituito l'art. 3 del richiamato decreto legislativo n.374.

I lavoratori in questione, qualora beneficino della riduzione dell'età pensionabile, non potranno avvalersi del più favorevole coefficiente di trasformazione stabilito, a loro vantaggio, dal citato comma 37.

2. SOGGETTI DESTINATARI DEI SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

A) Sistema contributivo

Il sistema contributivo, come prima cennato, si applica ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Inoltre, ai sensi dell'art.1, comma 23, della legge n.335, è data facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente secondo il sistema contributivo, anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla pensione, ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque maturati dal 1° gennaio 1996 nel sistema contributivo medesimo.

B) Sistema retributivo

L'attuale sistema retributivo rimane fermo, in base al disposto del comma 13 dello stesso art.1, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, fatta salva la facoltà di opzione di cui sopra; si precisa che tale limite di servizio deve intendersi maturato solo all'effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva, senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.

Giova inoltre rammentare che, ai fini del computo della predetta anzianità al 31 dicembre 1995, vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione a tale data, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili; questi ultimi andranno considerati in relazione al periodo temporale al quale si riferiscono, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda anche se successiva al 31 dicembre 1995.

C) Sistema misto

Il comma 12 dell'art.1 in esame stabilisce poi l'applicazione di un sistema misto di calcolo della pensione, retributivo e contributivo, nei confronti dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 (fatta sempre salva la facoltà di opzione, ex comma 23, per la liquidazione del trattamento di quiescenza esclusivamente con le regole del sistema contributivo).

Per tali soggetti, la pensione risulterà composta dalla somma di tre quote:
- la prima e la seconda, relative alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, calcolate secondo il sistema retributivo, come sotto specificato al successivo punto 3;
- la terza, relativa ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996 in poi, determinata in base al sistema contributivo.

3. MODIFICHE AL SISTEMA RETRIBUTIVO

Come è noto, l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato da due quote:
- la prima, relativa alle anzianità contributive acquisite sino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo previgente, con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella A) della legge n. 965 del 1965, all'ultima retribuzione spettante all'atto della cessazione;
- la seconda, afferente le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, determinata sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all'art.7 dello stesso decreto legislativo n.503 del 1992, integrato dall'art.2 del decreto legislativo n.373 del 1993; occorre tener presente che, in

base al disposto dell'art.17, comma 1, della legge n.724 del 1994, per i servizi resi dal 1° gennaio 1995 l'aliquota pensionistica è del due per cento all'anno.

In proposito, si rinvia ai chiarimenti già forniti da questo Istituto con circolari 23 luglio 1993, n.16/I.P., 14 gennaio 1994, n.1 e 23 marzo 1995, n.18, rispettivamente pubblicate nei supplementi ordinari n.69 alla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 1993, n.13 alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 gennaio 1994 e n.37 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1995.

Ciò premesso, vengono ora esaminate le principali norme introdotte dalla legge n. 335 del 1995.

A) Aliquote di rendimento

Al riguardo assume rilievo la limitazione disposta dall'art. 2, comma 19, secondo il quale l'applicazione dell'aliquota del due per cento, stabilita dal citato art.17, comma 1, della legge n.724, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; tale norma -che, per espresso richiamo al predetto art.17, è efficace dalla data di modifica dell'aliquota, ossia dal 1° gennaio 1995- ha voluto eliminare alcuni effetti distorti derivanti dalla modifica della aliquota di rendimento, ai fini della determinazione della misura della pensione.

E' opportuno rammentare che l'aliquota relativa all'anzianità complessiva di servizio alla data di cessazione, in base alla quale è calcolata la pensione, viene determinata sommando il coefficiente indicato nella tabella A) allegata alla legge n.965 del 1965, in corrispondenza dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1994, con l'aliquota del due per cento annuo connessa all'ulteriore servizio dal 1° gennaio 1995 al collocamento a riposo.

Orbene, a parità di servizio complessivo, la somma delle aliquote predette, in conseguenza dello sviluppo della tabella A) di

cui sopra per servizi inferiori a 22 anni (22 anni e 6 mesi per la sola ex cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, cui si applica la tabella A) allegata alla legge n. 16 del 1986), comporta, per gli iscritti in possesso al 31 dicembre 1994 di un'anzianità contributiva inferiore, un'aliquota finale superiore rispetto a coloro che alla stessa data vantavano anzianità di servizio più elevate.

Con la limitazione recata dal citato comma 19, quindi, il legislatore ha inteso superare l'anomalia sopra descritta.

Pertanto, per i trattamenti di quiescenza con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, nei casi di anzianità contributive al 31 dicembre 1994 inferiori a 22 anni (o 22 anni e 6 mesi per gli ufficiali giudiziari), l'Ente datore di lavoro, nel calcolare l'acconto di pensione, dovrà accertare che l'aliquota relativa all'anzianità complessiva di servizio, così come modificata dall'art.17 della legge 724 del 1994, non sia superiore a quella prevista dalla vecchia tabella A) allegata alla legge n. 965 del 1965 (o da quella allegata alla legge n.16 del 1986 per gli ufficiali giudiziari). Ove detta aliquota risultasse superiore, l'Ente datore di lavoro dovrà utilizzare, per il calcolo della pensione, l'aliquota più bassa prevista dalla vecchia tabella A) e ciò al fine di evitare che l'interessato usufruisca di un trattamento superiore rispetto a quello che sarebbe spettato in base alla vecchia normativa.

Gli Enti datori di lavoro, nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995 che rientri nell'ipotesi sopra descritta e che sia ancora in godimento del trattamento provvisorio di pensione, dovranno provvedere alla riliquidazione dell'acconto se calcolato in modo difforme rispetto a quanto ora precisato.

B) Periodo di riferimento

L' art. 1, comma 17, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione

della retribuzione media da prendere a base per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.

Infatti, per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, detto periodo di riferimento viene ora elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, al 66,6 per cento (con arrotondamento per difetto, trascurando quindi le cifre decimali del risultato) del periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella di decorrenza della pensione, ferma restando la misura del 50 per cento per il servizio tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995.

C) Base contributiva

L'art. 2, comma 9, stabilisce che dal 1° gennaio 1996 la retribuzione contributiva e pensionabile verrà determinata con riferimento alla normativa dettata dall'art.12 della legge n.153 del 1969 per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale innovazione peraltro concerne anche il sistema contributivo e sarà perciò trattata a parte nel punto seguente; qui è sufficiente sottolineare che, ai sensi dell'art.2, comma 11, la retribuzione definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall'art.13, comma 1 lett b), del decreto legislativo n.503 del 1992, relativa ai servizi successivi al 31 dicembre 1992.

4. RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Richiamate le considerazioni sopra svolte al punto 3.C), va evidenziato che i requisiti stabiliti dalla previgente normativa per l'assoggettamento a contribuzione e la quiescibilità delle voci retributive continuano a valere, sia nel sistema retributivo che in quello misto, per la quota di pensione, di cui all'art.13, comma 1,

lett.a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, afferente le anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.

Secondo i criteri previsti dal menzionato art.12 della legge n.153 del 1969, ora estesa al settore pubblico a decorrere dal 1° gennaio 1996, la base contributiva e pensionabile viene ampliata sino a comprendere tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo di retribuzione in denaro o in natura, con le sole esclusioni degli assegni tassativamente indicati nel citato art.12, come integrato dall'art.2, comma 15, della legge n.335.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già forniti da questo Istituto con circolare 10 gennaio 1996, n.2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 9, della legge 335, con decreto del Ministro del tesoro del 5 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, sono stati stabiliti i criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle indennità e degli assegni, comunque denominati, corrisposti al personale in servizio all'estero. Tale disposizione è applicabile anche agli iscritti alle gestioni pensionistiche di questo Istituto e ad essa si fa pertanto espresso rinvio.

5. FATTISPECIE DEROGATORIA AL CONGLOBAMENTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

L'art.2, comma 20, della legge n.335 del 1995 stabilisce che le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art.2 della legge 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione nei confronti degli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, come le gestioni pensionistiche amministrate dall'INPDAP, i quali anteriormente alla data del 1° gennaio 1995

avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso, alla predetta data, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità.

Giova precisare che detta disposizione si configura come una norma di salvaguardia -secondo quanto espressamente illustrato nella relazione tecnica al disegno di legge divenuto poi legge n.335, laddove è chiarito che con essa ".....si fanno salve talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente regime in materia di computo dell'indennità integrativa speciale..."- e, quindi, interessa anche le cessazioni dal 1° gennaio 1995 al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n.335, con la conseguenza che viene presa in considerazione la data di inizio del periodo di trattenimento in servizio, purchè decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1995, e non quella della richiesta dell'interessato.

Analogamente, per quanto concerne l'ipotesi di dispensa dal servizio per inabilità, si dovrà far riferimento alla data di inizio del procedimento avviato prima del 1° gennaio 1995.

Al riguardo, giova rammentare che nell'ambito del pubblico impiego sono previste due ipotesi di dispensa dal servizio per inabilità: l'una ricorre quando il dipendente, scaduto il periodo massimo di aspettativa, non sia in grado di riprendere servizio; l'altra si verifica quando il dipendente sia affetto da inabilità accertata con visita medico-collegiale disposta d'ufficio.

Orbene, per gli aspetti di competenza, si precisa che la data di inizio del procedimento va individuata in quella in cui l'Ente datore di lavoro ha disposto la visita medica; non è possibile considerare, come data di inizio del procedimento, quella di presentazione della domanda da parte dell'interessato, in quanto la dispensa dal servizio è un provvedimento d'autorità in ordine al quale l'eventuale richiesta dell'interessato ha solamente il valore di segnalazione o sollecitazione.

Il dipendente che, invece, alla data del 1° gennaio 1995 aveva in corso l'aspettativa per inabilità, accertata con visita medico-collegiale, può avvalersi della disposizione di cui al sopra citato comma 20 se, allo scadere del termine massimo dell'aspettativa, non sia in grado di riprendere servizio e, conseguentemente, venga dispensato anche con effetto retroattivo.

Va inoltre sottolineato che la norma in questione deve essere comunque applicata in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni sopra descritte, anche se ciò possa comportare (come per le anzianità più elevate) un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe stato conferito in base alla disposizione di cui all'art.15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724.

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, è opportuno che gli interessati, che siano ancora in godimento del trattamento provvisorio di pensione, producano istanza all'Ente datore di lavoro, per chiedere la riliquidazione dell'acconto di pensione con le modalità previste dalle disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art.2 della legge 27 maggio 1958, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni.

6. COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE E RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI RENDIMENTO.

L'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503 del 1992 stabilisce che le retribuzioni da prendere a base per il calcolo delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione; ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni, viene inoltre riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

Detta rivalutazione riguarda le retribuzioni da prendere a riferimento per determinare la quota di pensione prevista dalla lettera b) dell'art. 13 del menzionato decreto legislativo n. 503/1992. L'indice da considerare per la rivalutazione per l'anno 1995 è 114,1.

Per quanto riguarda, poi, la riduzione dell'aliquota di rendimento, di cui all'art. 12 dello stesso decreto legislativo n. 503/1992, si precisa che, per l'anno 1996, è interessata ad essa la quota di retribuzione pensionabile media eccedente £ 115.305.300. Detto importo, com'è noto, deriva dall'incremento del 90 per cento della retribuzione pensionabile pari, sempre per l'anno 1996, a 60.687.000; siffatto incremento del 90 per cento per gli iscritti alla gestione pensionistica di questo Istituto rimarrà invariato sino al 31 dicembre 1997.

7. PENSIONI DI INABILITA'

Nel quadro dell'armonizzazione tra i diversi regimi pensionistici, va segnalato l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 che estende il regime della pensione di inabilità, di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, al comparto del pubblico impiego. In particolare, tale norma prevede, in favore dei dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 per infermità non dipendenti dal servizio e per le quali gli interessati si trovino **nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**, che la pensione sia calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del collocamento a riposo per limiti di età. Lo stesso comma rinvia ad un decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle modalità applicative di tale disposizione.

Ciò posto, si ritiene che, in attesa dell'emanazione di detto decreto, continui a trovare applicazione la vigente normativa stabilita per le infermità non dipendenti dal servizio nei confronti degli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'INPDAP.

Pertanto, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione di **inabilità assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro,** dovranno continuare ad essere svolti, ai sensi dell'art.13 della legge 8 agosto 1991, n.274, dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali.

Si rammenta che, in caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia 14 anni, 6 mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione, come disposto dall'art.7, lettera a) della legge 11 aprile 1955, n.379 per gli iscritti alle ex Casse pensioni dei dipendenti enti locali e degli insegnanti, dall'art.1 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 per gli iscritti all'ex Cassa pensioni ai sanitari e dall'art.1 della legge 12 agosto 1962, n.1353 per gli iscritti all'ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari.

Allo stesso modo rimane ferma la normativa degli ordinamenti delle singole Casse pensioni per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, alle condizioni indicate nella circolare 7 febbraio 1995, n. 13, di questo Istituto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995, alla quale si fa espresso rinvio.

Con l'occasione, si precisa che, anche nelle cessazioni dal servizio per inabilità, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 15, comma 3, della legge 724/1994, per quanto riguarda l'inclusione nella retribuzione pensionabile dell'indennità integrativa speciale, e dall'art.17, comma 1, della stessa legge, concernente la

riduzione al due per cento dell'aliquota di rendimento, a decorrere sempre dal 1° gennaio 1995; la decorrenza di tali pensioni è immediata.

Il conferimento dei trattamenti di inabilità sopra descritti non preclude, a coloro che siano cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996, la possibilità di chiedere, in luogo di quella già conferita, la pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12 della legge 335/1995 alle condizioni e con le modalità applicative che saranno stabilite dal già citato decreto ministeriale.

8. ASPETTI OPERATIVI

La riforma del sistema previdenziale ha introdotto sostanziali modifiche nella determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione.

Infatti, dal 1° gennaio 1996 come già precisato con precedente circolare n. 2 del 10 gennaio 1996, per effetto della disposizione di cui all'art.2, comma 9, della legge predetta, tutte le voci accessorie percepite dal dipendente pubblico, in dipendenza del rapporto di lavoro, entrano a far parte della base retributiva che concorre alla determinazione dell'importo della pensione, sia pure per la sola quota prevista dall'art.13, comma 1, lettera b), del D.L.vo 503/1992.

Tale innovazione nel sistema previdenziale pubblico, in particolare per quello delle casse pensioni amministrate dall'INPDAP che qui interessa, determina una serie di problemi la cui soluzione non può che essere affidata al sistema di calcolo già in vigore nell'A.G.O., tenuto conto del progressivo allineamento con tale gestione.

Le diverse tipologie di contratti collettivi di lavoro che regolano le prestazioni lavorative degli iscritti INPDAP prevedono

un numero rilevante di voci accessorie le quali possono variare negli importi mese per mese, a seconda di esigenze di servizio o degli stessi iscritti. Ciò comporterebbe la necessità di dover tener conto di ogni variazione retributiva che si verifichi nell'arco del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media da prendere a base della predetta quota b) di pensione.

Un sistema di calcolo che tenesse conto di ogni singola variazione moltiplicherebbe sia gli adempimenti degli Enti datori di lavoro, costretti a certificare mese per mese anche una minima variazione retributiva, sia quelli a carico di questo Istituto in relazione all'incremento della documentazione di riferimento da esaminare con conseguenti difficoltà nell'acquisizione dei dati.

E' per ovviare a tali inconvenienti, tenendo anche presente la necessità di rendere omogenei i valori del salario accessorio rispetto a quelli del trattamento fondamentale (che, come e noto, vengono in ogni caso valutati in ragione annua), che si ritiene di adottare la seguente procedura.

Gli Enti datori di lavoro, dopo aver certificato il servizio e le sole retribuzioni fisse e ricorrenti, provvederanno ad indicare una sola volta, per anno di competenza, la sommatoria delle voci accessorie effettivamente corrisposte ad ogni singolo dipendente. Qualora il servizio prestato copra l'intero anno solare non sussistono particolari problemi, essendo i due trattamenti, fondamentale ed accessorio, espressi in ragione annua; nell'eventualità, invece, di periodo finale di servizio che non copra l'intero anno solare, ai fini del calcolo del trattamento provvisorio di pensione, il valore globale di cui sopra dovrà suddividersi per i mesi lavorativi prestati e, successivamente, ragguagliato ad importo annuo.

A maggior chiarimento, si ritiene di dover far seguire un esempio dal quale sarà agevole desumere le modalità operative cui attenersi in relazione alle innovazioni di carattere retributivo introdotte dal 1° gennaio 1996.

Dipendente cessato dal servizio il 31 marzo 1996:

- retribuzione fondamentale: dovranno considerarsi le voci retributive fisse e ricorrenti percepite o spettanti, in ragione annua, nell'ultimo giorno di servizio;
- retribuzione accessoria: dovrà indicarsi la sommatoria degli importi effettivamente percepiti nel trimestre 1.1.1996 - 31.3.1996 al lordo di qualsiasi ritenuta.

Ipotizzando che il dipendente in questione abbia percepito quale salario accessorio i seguenti valori:

- gennaio	1996	£ 500.000;
- febbraio	1996	£ ------;
- marzo	1996	£ 100.000;
totale		£ 600.000.

occorrerà certificare tale importo totale. In sede di determinazione della quota di pensione prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.L.vo n.503/92, dovrà tramutarsi tale importo in ragione annua al fine di renderlo omogeneo con la retribuzione fondamentale, operando nel seguente modo:

£ 600.000 : 3 = £ 200.000;

£ 200.000 x 12 = £ 2.400.000 (valore in ragione annua).

Tredicesima mensilità.

Il valore della tredicesima mensilità corrisponde a quello effettivamente percepito da ogni dipendente nel corso del mese di dicembre di ciascun anno e non già a valori teorici della stessa: infatti, in estrema ipotesi, qualora un dipendente avesse titolo a miglioramenti stipendiali dal 1° dicembre riceverebbe quale tredicesima mensilità un importo determinato in relazione all'ammontare di tale ultimo stipendio e non valori pro-rata.

Pertanto, nella determinazione di tutti i provvedimenti previdenziali occorrera considerare a titolo di tredicesima mensilità esclusivamente il valore della stessa corrisposto nel mese di dicembre

di ogni anno, ovvero, in caso di cessazione precedente, quello calcolato in relazione all'ultimo stipendio percepito.

In conclusione è evidente che per le variazioni stipendiali intervenute nel corso dell'anno deve attribuirsi l'importo della tredicesima mensilità materialmente erogato.

Per consentire agli Enti datori di lavoro di dichiarare le retribuzioni in base alla diversa incidenza delle varie voci componenti la base pensionabile, è stato predisposto un nuovo mod.98 (allegato 1) che permette la certificazione separata delle retribuzioni considerate fisse e ricorrenti da quelle accessorie che dovranno invece essere indicate nel loro importo globale.

9. PENSIONI AI SUPERSTITI

Ad integrazione di quanto precisato per le pensioni ai superstiti con la menzionata circolare n. 62 del 30 novembre 1995, si rende-noto che nei casi in cui la pensione di riversibilità o indiretta sia stata corrisposta e abbia comunque decorrenza da data anteriore al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335) rimane ferma la previgente normativa, pure nell'ipotesi che essa richieda condizioni diverse per la stessa prestazione.

Pertanto, per quanto riguarda gli orfani minori di anni 21 e gli orfani maggiorenni studenti universitari, nei casi anzidetti resta ferma la disciplina contenuta nell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1991, n 274.

In particolare, gli orfani di età compresa tra gli anni 18 e 21 conservano il diritto a pensione senza condizione alcuna; gli orfani maggiori di anni 21 studenti universitari mantengono il diritto a percepire la pensione alla sola condizione che siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del

corso legale degli studi e comunque non oltre il 26° anno di età, indipendentemente dalla circostanza che prestino o meno attività lavorativa.

Va inoltre sottolineato che nei casi di riversibilità concesse, o eventualmente da concedere, con decorrenza anteriore al 17 agosto 1995, nei confronti dell'orfano studente universitario che abbia interrotto e poi ripreso il corso di studi non si provvede al ripristino del trattamento pensionistico, perchè non previsto dalla normativa previgente alla legge n. 335/1995, in base alla quale il trattamento è stato attribuito.

Per quanto attiene, infine, agli altri soggetti di diritto (orfani maggiorenni inabili, collaterali e genitori), nelle ipotesi predette, restano ferme le condizioni per la concessione e il mantenimento del diritto, fissate rispettivamente nel richiamato art. 17, comma 1, della legge n. 274/1991 e nell'art.7 della legge 22 novembre 1962, n.1646.

Si rammenta, ad ogni modo, che l'art.18, comma 1, della stessa legge n. 274/1991 stabilisce espressamente che "le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere".

Infine, sempre ad integrazione della circolare n. 62 del 30 novembre 1995, si precisa che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con telegramma n. 7/60351/L.335/95 del 12 febbraio 1996, ha specificato che in caso di titolarità da parte del medesimo soggetto di più pensioni ai superstiti esse sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle eventuali riduzioni da effettuare sullo importo di tali pensioni.

* * *

In relazione alle modifiche al calcolo della pensione sopra illustrate, si forniscono alcuni esempi di valutazione dei servizi e di liquidazione del trattamento di quiescenza (allegato n.2). Inoltre, in conseguenza delle modifiche normative, sono stati predisposti due modelli 755, in sostituzione del precedente modello 755/5, da utilizzare a seconda che la liquidazione del trattamento di quiescenza avvenga con il sistema retributivo (755/R) ovvero con il sistema misto (755/M) (allegati n.3 e 4).

La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione, con la Direzione generale dei Servizi Periferici del Ministero del tesoro.

Il presidente: SEPPIA

ALLEGATO 1

-- Il nuovo Modello 98.2 --

La necessità di racchiudere in poche pagine un notevole numero di notizie sia previdenziali che anagrafiche di ogni iscritto richiedente una prestazione, ha suggerito la realizzazione di un nuovo modello di certificazione dei servizi: il Modello 98.2.

Esso si compone di tre parti essenziali e di un allegato -

Parti essenziali: - un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'iscritto o suoi aventi causa, che ha anche funzione di domanda di prestazione previdenziale.

- Un modello da utilizzare per l'autocertificazione;
- quadri certificativi del servizio prestato e delle retribuzioni percepite.

Allegati: - un modello di dichiarazione circa i servizi precedentemente prestati.

L'adozione del presente modello unificato consentirà inoltre di richiedere contemporaneamente più prestazioni previdenziali, che fino ad ora necessitavano di apposite istanze con istruzione separata delle singole pratiche. In particolare, l'utilizzazione del Mod.98.2, corredato della documentazione ivi annotata, comporta il non trascurabile vantaggio per gli Enti datori di lavoro di completare sia la pratica di pensione che quella d'indennità di fine servizio, senza ulteriori adempimenti.

E' di tutta evidenza, quindi, che le novità collegate all'uso del presente modello sono di ampia portata e meritano, su alcuni aspetti, un breve approfondimento.

a) <u>Frontespizio.</u>

L'inserimento di un modulo prestampato da valere quale domanda di una pluralità di prestazioni previdenziali nel modello certificativo del servizio intende perseguire l'obiettivo di realizzare con una sola informativa il completamento dell'intera documentazione previdenziale, riducendo gli adempimenti degli Enti datori di lavoro, non più costretti a reiterare la documentazione per ogni singola prestazione, e allo stesso tempo accelerare le operazioni di acquisizione nel fascicolo personale; condizione, quest'ultima, indispensabile all'avvio del procedimento amministrativo.

b) <u>Autocertificazione.</u>

Con il presente modello trova concreta attuazione il sistema di autocertificazione, già previsto dalla Legge 4/1/68 n° 15, e di cui oggi gli iscritti a questo Istituto potranno generalmente avvalersi. L'adozione di tale procedura

consente di sostituire alcuni tipi di certificazioni con una dichiarazione dell'interessato, a firma autentica che potrà concernere soltanto stati o requisiti personali.

c) ***Quadro attestante le retribuzioni percepite***.

Le innovazioni apportate a tale quadro discendono dalle novità nella determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione recate dalla Legge 8/8/95 n° 335. Dal 1/1/96, infatti, tutte le voci accessorie percepite dall'iscritto in dipendenza del rapporto di lavoro entrano a far parte della base retributiva. Pertanto, si è reso necessario suddividere il quadro in argomento in due parti: la prima, nella quale annotare gli elementi fissi e ricorrenti delle retribuzioni; la seconda, invece, in cui comprendere i valori di salario accessorio corrisposto nel loro importo globale annuo.

In conclusione, si è ritenuto opportuno ridurre agli elementi essenziali la documentazione necessaria alla prestazione previdenziale, nell'intento di snellire la fase istruttoria del procedimento amministrativo.

Mod. 98 2

ALL'I N P D A P.
SEDE PROVINCIALE DI ...

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

n. di posizione	cognome e nome	nato il	cessato il ultimo giorno lav.	livello o qualifica alla cessazione	limiti di età per coll. a riposo	trattamento provvisorio di pensione: importo annuo	dal
CODICE FISCALE							decaduto il

DA COMPILARSI A CURA DELL'ENTE L. 131/83

Ovvero il superstite

relazione di parentela	cognome e nome	nato il	luogo di nascita: comune	provincia
CODICE FISCALE				

	denominazione e sede	codice	motivo dell'invio
dipendente da:			

residente: via/piazza ... città ... c.a.p. ...

CHIEDE:

- 1,2,6,7,8,9,17 ☐ pensione diretta
- 1,2,3,4,5,6,7,8,17 ☐ pensione indiretta
- 1,2,3,4,5,6,7,8,17 ☐ pensione riversibile
- 1,2,6,7,8,9,17 ☐ pensione privilegiata
- 1,2,6,7,8,17 ☐ costituzione posizione assicurativa L. 322
- 1,2,8,10,11,13,14,17 ☐ riscatto di ...
- 1,2,8,17 ☐ ricongiunzione art. 1 legge 29/79
- 1,2,8,17 ☐ ricongiunzione art. 2 legge 29/79
- 1,2,8,17 ☐ ricongiunzione art. 6 legge 29/79
- 1,2,15,16,17 ☐ computo servizio militare art. 1 legge 274/91
- 1,2,8,17 ☐ ricongiunzione legge 45/90
- 1,2,8,17 ☐ ricongiunzione legge 523/54, 1092/73, 761/73
- 1,2,8,17 ☐ sistemazione posizione previdenziale
- 1,2,8,17 ☐ indennità fine servizio

...
(data e firma)

...
(firmare in caso di pensione privilegiata)

elenco delle infermità per le quali si chiede la pensione privilegiata

...

...

SCELTA DEL PATRONATO

Il sottoscritto delega il Patronato ..., presso il quale elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 del C.C., a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente nei confronti dell'I N P D A P. per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato n° 804 del 29/07/1947 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

...
(data e firma)

(firma operatore e timbro del Patronato) ... codice I N P.D.A.P. (Patronato) ...

...
(numero pratica del Patronato)

...

Cognome e Nome	data di nascita

pag. 3

QUADRO 4: Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

	Disciplina del trattamento economico										
	VOCI RETRIBUTIVE	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL
1	Stipendio annuo										
2	13° Mensilità										
3	14° Mensilità										
4	Ind. Int. Speciale o di contingenza										
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	TOTALE A'										
	VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL' 1/01/1996 IN POI (Art 2 Comma 9 e 11 L. 335/95)										
11											
12											
13											
14											
	TOTALE B'										
	TOTALE (A' + B') ARROTONDATO										
	BENEFICI ART 2 L. 336/70										

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 28/2/1983, N° 55
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo o di vigilanza.

data .... timbro dell'Ente ....

Il Responsabile

....

ELENCAZIONE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA UNITA DOMANDA DI CUI ALLA PAG. 1 DEL MOD. 98.2

1) Mod.98.2 debitamente compilato (pagg. 1, 2, 3, ...);

2) Certificato di nascita del dipendente (a);

3) Certificato di morte del dipendente (a);

4) Certificato di nascita del ..... vedovo/a (a);

5) Certificato di nascita dei figli/orfani minori con l'indicazione della paternità e maternità, ai sensi del D.P.R. 2 maggio 1957, n° 432;

6) Certificato di matrimonio aggiornato alla data di cessazione dal servizio (a) e/o dichiarazione dalla quale risulti che non è intervenuta sentenza di divorzio (a);

7) Certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di cessazione dal servizio (art. 18/965) o, del decesso del dante causa in caso di pensione indiretta o di riversibilità (a);

8) Atti comprovanti i servizi prestati (assunzione, conferma, nomina in ruolo, cessazione, riassunzione, ecc.);

9) Certificato di visita medico - collegiale (art. 13 L. 274/91), in caso di cessazione per inabilità;

10) Certificato attestante il titolo di studio di cui si chiede il riscatto da cui risulti la data del conseguimento, nonché la durata legale;

11) Dichiarazione dell'Ente da cui risulti se il titolo di studio oggetto di riscatto sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;

12) Certificato dell'Ente da cui risulti che il diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta al diploma o alla laurea già in possesso, quale condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati nella carriera;

13) Certificato attestante il servizio da ammettersi a riscatto;

14) Diploma di scuola media superiore (per riscatti di cui all'art. 8 L. 274/91);

15) Foglio matricolare militare;

16) Dichiarazione dell'interessato da cui risulti che il servizio militare non è stato e non sarà utilizzato ai fini della liquidazione di trattamenti di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti Previdenziali.

17) Dichiarazione dei servizi pregressi, come da allegato fac-simile.

N.B.: (a) documentazione producibile a mezzo autodichiarazione.

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PREGRESSI

Il/La sottoscritto/a.. nato/a ....

il .... dichiara che antecedentemente all'ultimo impiego presso...................................... ....

ha prestato i sottoelencati periodi lavorativi:

GESTIONE PREVIDENZIALE ALLA QUALE RISULTA VERSATA CONTRIBUZIONE	PERIODI DAL	AL	
			ENTE DATORE DI LAVORO
☐ I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L./C.P.S./C.P.I./C.P.U.G.)			....
		....	
			MINISTERO O AZIENDA
☐ STATO (Legge 523/54, 1092/73, 761/73)			
			SEDE
☐ I.N.P.S (Art. 2 L. 29/1979)			
			ENTE SOPPRESSO
☐ I.N.P.S. (Art. 6 L. 29/1979)			
			GESTIONE PREVIDENZIALE E SEDE
☐ ALTRE GESTIONI (Legge 45/1990)			

Data ---------------------- Firma ------------------------------

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA LEGGE 04/01/1968, N° 15

Il /la Sig ....nat..... il.............
a ....present.....si in data odierna davanti a me..............
e identificat . mediante esibizione del documento .... n°....................
rilasciato da ....il. ....preventivamente ammonit ..... sulle conseguenze penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua responsabilità, dichiara.

1) di essere nat .. a ....il ....;
2) di essere residente in ....Prov .... c.a.p. ....;
3) che alla data del collocamento a riposo, avvenuto il ...., era di stato civile (a) ....;
4) che I figli
.... è nat.... il ....,
.... e nat.... il ....,
.... è nat .. il ....,
alla suddetta data (b) .... a proprio carico;
5) che in data ....è deceduto il proprio coniuge (c) ....
che era nato il .... a ....;
6) che tra I dichiarante ed il proprio coniuge (d) .... pronunciata sentenza passata in giudizio di separazione personale per colpa del : .... dichiarante o di divorzio;
7) che alla data del (e) .... la propria famiglia era composta da:

....

e che i figli minori sono a carico del .... dichiarante...

8) ....

letto, approvato e sottoscritto FIRMA

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/1968, n° 15 attesto che la sottoscrizione di cui ai numeri .... e stata apposta in mia presenza

Il (f) ....

(luogo e data)

---

a) nubile - coniugat . . - vedov . . - divorziat . ;
b) era - erano - non era - non erano ,
c) nome e cognome del coniuge ;
d) è stata - non è stata ;
e) indicare la data di collocamento a riposo o d. morte del coniuge ;
f) qualifica, nome e cognome del Pubblico Ufficiale e sua firma per esteso.

N.B. : La dichiarazione può sostituire certificazioni attestanti:
Data e luogo di nascita - Residenza - Cittadinanza - Godimento dei diritti politici - Stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a o divorziato/a - Stato di famiglia - Esistenza in vita - Nascita dei figli - Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
La dichiarazione non può sostituire:
L'estratto del certificato di matrimonio;
Il certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità,
I certificati anagrafici (nascita e morte) dei collaterali

ALLEGATO 2

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO AL FINE DI DETERMINARE L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995, PER STABILIRE LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (MISTO O RETRIBUTIVO)

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RICONGIUNZIONE ART 2 L. 29/1979	→					→	1	2	15	1	2	
SERVIZIO MILITARE ART 1 L. 274/1991	8	2	65	3	4	66	1	1	26			
COMUNE di - - - - -	13	5	80	31	12	92	12	7	18			
							13	9	14	13	9	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							14	11	29	14	11	
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995												
" "	1	1	93	31	12	95	3	=	=	3	=	
totale b)							3	=	=	3	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	11	29	17	11	
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1996 IN POI												
" "	1	1	96	30	6	99	3	6	=	3	6	
												Sistema misto
totale c)							3	6	=	3	6	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO a)+b)+c)							21	5	29	21	5	

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla co. (*)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	% mesi godim. R.a	% mesi godim. DL 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SDEP DL 373/93
a	Ra	Ca	I(a-1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)	(13)=(10)x(11)	(14)=(10)x(12)
					totali				
						Rm			
						0.80 Rm			

QUADRO I/A — DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 6 X 7	(9) = 5 + 8

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RISCATTO	→						1	2	15	1	3	
SERVIZIO MILITARE ART 1 L.274/1991	8	2	65	3	4	66	1	1	26	}		
COMUNE di -------	13	5	80	31	12	92	12	7	18	}		
							13	9	14	13	9	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							14	11	29	15	=	
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995												
" "	1	1	93	31	12	95	3	=	=	3	=	
totale b)							3	=	=	3	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	11	29	18	=	
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1996 IN POI												
" "	1	1	96	30	6	99	3	6	=	3	6	
totale c)							3	6	=	3	6	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO a)+b)+c)							2/	15	29	21	6	

Sistema misto

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col (7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	% mesi godim.	% mesi godim.	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Cc	I(d-1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',c
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)	(13)=(10)x(11)	(14)=(10)x(12)
					totali				
						Rm			
						0.80 Rm			

QUADRO I/A — DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 6 X 7	(9) = 5 + 8

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL			AL			VALUTAZ. SERVIZIO					COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
							UTILE			ARROT.		
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	AA	MM	GG	AA	MM	
	(1)			(2)			(3)			(4)		
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RICONGIUNZIONE ART 2 L. 29/1979	→					→	1	2	15	1	2	
SERVIZIO MILITARE ART 1 L. 274/1991	7	8	65	3	4	66	1	1	27	}		
COMUNE di -------	13	5	80	31	12	92	12	7	18	}		
							13	9	15	13	9	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							15	=	=	14	11	
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995												
" "	1	1	93	31	12	95	3	=	=	3	=	
–												
totale b)							3	=	=	3	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							18	=	=	17	11	
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1996 IN POI												
" "	1	1	96	30	6	99	3	6	=	3	6	
												Sistema retributivo
totale c)							3	6	=	3	6	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO a)+b)+c)							21	6	=	21	5	

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alle col (*)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	% mesi godimento	% mesi godim. al 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
c	Rc	Cc	I(d-1)	Ic	R'c	m,c	m',c	R'c x m,c	R'c x m',c
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)	(13)=(10)x(11)	(14)=(10)x(12)
					totali				
						Rm			
						0.80 Rm			

QUADRO I/A — DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO
(1)	(2)	(3) = 9	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 6 X 7	(9) = 5 + 8

ESEMPI DI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DA ADOTTARSI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

ESEMPIO N° 1

Trattasi di dipendente che cesserà per raggiunti limiti di età il 23/06/1999, al quale spetterà il trattamento di quiescenza determinato con il sistema retributivo per aver maturato al 31/12/1995 una anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Vengono inoltre attribuiti i benefici previsti dall'art. 2 della Legge. 336/70, in quanto in possesso della qualifica di orfano di guerra.

N.B. Gli indici di rivalutazione delle retribuzioni pari a 117,7; 119,4 e 122,6 rispettivamente utilizzati per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono puramente teorici, sono invece reali quelli di 104,2; 108,3 e 114,1 rispettivamente utilizzati per gli anni 1993, 1994 e 1995.

– Mod. S. C. 755/R;

– Quadro 4 del Mod. 98. 2

Mod. S.C 755/R

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente
*	COMUNE DI ------

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
*	BRANDI ROBERTO	23/6/1934	CUNEO

codice fiscale *	cessato dal servizio il			(3) servizio arrotondato	(4) età alla cessazione
	23	6	99	21	65

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (7)	cognome e nome	nato il	codice fiscale *

(5) motivo della cessazione: LIMITI DI ETÀ

(6) limiti tassativi vigenti al 31/12/92	età	servizio
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a
//		

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
BRANDI ROBERTO	23 6 34	24 6 99	19.806.000

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			

.... li .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 ....

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL giorno	DAL mese	DAL anno	AL giorno	AL mese	AL anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE AA	UTILE MM	UTILE GG	ARROT. AA	ARROT. MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
	(1)			(2)			(3)			(4)		
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/1979	→						1	2	15	1	2	
SERVIZIO MILITARE ART. 1 L. 274/1991	7	2	65	3	4	66	1	1	27			
COMUNE DI -----	13	5	80	31	12	92	12	7	18			
							13	9	15	13	9	
												(coeff. tab. "A" L.965/1965)
totale a)							15	=	=	14	11	0,37396
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994												
" "	1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=	
totale b)							2	=	=	2	=	(coeff. tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	=	=	16	11	0,40080
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI												→ 0,09000
												0,49080
" "	1	1	95	23	6	99	4	5	23	4	6	(ART 2 c.19 L 335/95)
												(ART. 17 L. 724/1994) $0{,}02a + \left(\frac{0{,}02 \times m}{12}\right)$
totale c)							4	5	23	4	6	←
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c) (coeff. tab. "A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)							21	5	23	21	5	→ 0,47580

DATI RISPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni 21; mesi 5; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = 0,47580 -

SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni 14; mesi 11; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = 0,37396 =

DIFFERENZA = anni 6; mesi 6; (5); differenza = 0,10184

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = mesi 36, valutazione al 50,0% = mesi 18 +

Dal 1/1/1996 al 23/6/99 = mesi 42, valutazione al 66,6% = mesi 27 = (arr. per difetto)

TOTALE mesi 45 (6) a decorrere dal 1/10/95

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi utili	mesi utili	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Ca	I(a−1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10).(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
99	42.460.000	1,00	122,6	122,6	42.460.000	6		254 760 000	
98	42.670.000	1,00		122,6	42.670.000	12		512 040.000	
97	43.540.000	1,01		119,4	45.153.970	12		541.847.640	
96	40.410.000	1,02		117,7	42.934.166	12		515.209.992	
95	33.370.000	1,03		114,1	36.931.611	1		36.931.611	
95	32.890.000	1,03		114,1	36.400.380	2		72.800.760	
					totali	45		1.933.590 003	
							Rm	42.968.667	
							0,80 Rm		

QUADRO II — TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A−B)
21	5	0,47580	14	11	0,37396	0,10184

fino al 31/12/94 Pd = (Rc − Is) A'a,m + Rm (Aa,m − A'a,m)

dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'a,m + Rm [Aa,m + 0,02a + (0,02 x m /12) − A'a,m]

A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992

A a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per qualsiasi data compresa fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2) *	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)
39.210.000	42.968.667	14.662.972	4.375.929	19.038901	19.039.000

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)
1.612.000	0,47580	766.990	19.039 000	19.805.990	19.806.000

13) = 12) − 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare) 767.000

14)

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto): importo di cui al punto 6) o 12) .... X .... %

6) o 12) − 14) arrotondato Lire

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire 19.806 000	16) DECORRENZA		giorno	mese	anno
		IMMEDIATA DAL	24	6	99
		DIFFERITA DAL	=	=	=

* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:
0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

QUADRO III — DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) o 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) − 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$Pdf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pdf = pensione diretta futura scadenza
RCf = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV — TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI REVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro
Ente

....

Mod 98 2

pag. 3

QUADRO 4 Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

Cognome e Nome: BRANDI ROBERTO — data di nascita: 23/6/1934

Disciplina del trattamento economico	D.P.R. 333/90				C.C.N.L. 94/97				C.C.N.L. 1998/2001	
VOCI RETRIBUTIVE	DAL 1/1/93	DAL 1/1/94	DAL 1/4/94	DAL 1/7/94	DAL 1/1/95	DAL 1/12/95	DAL 1/1/96	DAL 1/1/97	DAL 1/1/98	DAL 1/1/99
1 Stipendio annuo	13.631.000	13.631.000	13.631.000	13.631.000	14.974.980	15.455.000	16.750.000	18.330.000	18.330.000	19.840.000
2 13ª Mensilità	1.135.917	1.135.917	1.135.917	1.135.917	1.287.917	1.287.917	1.395.833	1.527.500	1.527.500	1.653.333
3 14ª Mensilità										
4 Ind. Int. Speciale o di contingenza	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360
5 R.I.A. x 13	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000
6 ART. 7 L.438/92 x 13	260.000	260.000	260.000	260.000						
7 ANTIC. CONTRATT. x 12			274.380	457.310						
8										
9										
10										
TOTALE A'	31.649.277	31.649.277	31.923.657	32.106.587	32.885.857	33.365.277	34.768.193	37.569.860	37.569.860	39.205.693
VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL' 1/01/1996 IN POI (Art 2 Comma 9 e 11 L. 335/95)										(PRIMA QUOTA DI PENSIONE)
11 STRAORDINARIO							3.240.000	3.570.000	2.880.000	1.850.000
12 PREMIO INCENTIVANTE							2.400.000	2.400.000	2.220.000	1.400.000
13										
14										
TOTALE B'							5.640.000	5.970.000	5.100.000	3.250.000
TOTALE (A' + B') ARROTONDATO	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	40.410.000	43.540.000	42.670.000	42.460.000
BENEFICI ART. 2 L. 336/70										1.612.000

(19.840.000 × 7,5%) : 12 × 13 =

← SECONDA QUOTA DI PENSIONE →

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 28/2/1983, N° 55
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo e di vigilanza.

data ....

timbro dell'Ente ....

Il Responsabile ....

ESEMPIO N° 2

Trattasi di dipendente che cesserà per raggiunti limiti di età il 23/06/1999, al quale spetterà il trattamento di quiescenza determinato con il sistema misto per **non** aver maturato al 31/12/1995 una anzianità cotributiva di almeno 18 anni.

Vengono inoltre attribuiti i benefici previsti dall'art. 2 della Legge. 336/70, in quanto in possesso della qualifica di orfano di guerra.

N.B.: I benefici previsti dall'art. 2 della L. 336/70 sono determinati in proporzione alla pensione calcolata sulle 3 quote di pensione spettanti per il sistema misto in base alla seguente formula:

PB = b x Pd : Rc

PB = pensione con benefici L. 336/70;

b = benefici L. 336/70 spettanti alla cessazione dal servizio;

Pd = pensione spettante in base alle 3 quote previste sul sistema misto;

Rc = retribuzione annua pensionabile in godimento alla data di collocamento a riposo al netto delle voci accessorie previste dall'art. 2 commi 9 e 11 della L. 335/95.

– Mod. S. C. 755/M;

– Quadro 4 del Mod. 98. 2

Mod. S.C. 755/M

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente
*	COMUNE DI - - - - - -

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
*	BRANDI ROBERTO	23/6/1934	CUNEO

codice fiscale	cessato dal servizio il				3) servizio arrotondato		4) età alla cessazione	
		23	6	99		21		65

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (7)	cognome e nome	nato il			codice fiscale

5) motivo della cessazione: LIMITI DI ETA'

6) limiti tassativi vigenti al 31/12/92	età	servizio
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile per il periodo	da	a
//		

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
BRANDI ROBERTO	23 6 34	24 6 99	20.153.800

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	scadenza a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

TIMBRO ENTE

Il responsabile

.... li .... 19 ....

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

IL DIRETTORE

.... li .... 19 ....

TIMBRO

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/1979	→						1	2	15	1	2	
SERVIZIO MILITARE ART. 1 L. 274/1991	8	2	65	3	4	66	1	1	26			
COMUNE DI — — — — —	13	5	80	31	12	92	12	7	19			
							13	9	14	13	9	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							14	11	29	14	11	0,37396
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995												
" "	1	1	93	31	12	95	3	=	=	3	=	
totale b)							3	=	=	3	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							17	11	29	17	11	0,41571
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1996 IN POI												(ART. 2 c 19 L.335/95)
" "	1	1	96	23	6	99	3	5	23	3	6	
totale c)							3	5	23	3	6	
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO a)+b)+c)							21	5	22	21	5	

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col. (7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi di godimento	mesi godim. al 31/12/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Ca	I(d-1)	Ia	R'a	m,c	m',a	R'a x m,c	R'a x m',a
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)x(7)x(8):(9)	(11)	(12)	(13)=(10)x(11)	(14)=(10)x(12)
95	33.370.000	1,03	122,6	114,1	36.931.611	1		36.931.611	
95	32.890.000	1,03		114,1	36.400.380	11		400.404.180	
94	32.110.000	1,04		108,3	37.803.817	6		226.822.902	
94	31.920.000	1,04		108,3	37.580.126	3		112.740.378	
94	31.650.000	1,04		108,3	37.262.249	3		111.786.747	
93	31.650.000	1,05		104,2	39.100.811	12		469.209.732	
					totali	36		1.357.895.550	
							Rm	37.719.321	
							0.80 Rm		

QUADRO I/A — DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

N/ro anni	ANNO DI RIFERIM.	MONTANTE CONTRIBUTIVO PRECEDENTI ANNI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO
(1)	(2)	(3) = 9 .	(4)	(5) = (3 x 4)	(6)	(7)	(8) = (6 x 7)	(9) = (5 + 8)
1	96	—	—	—	40.410.000	33.	13.335.300	13.335.300
2	97	13.335.300	1,015	13.535.329	43.540.000	33	14.368.200	27.903.529
3	98	27.903.529	1,020	28.461.599	42.670.000	33	14.081.100	42.542.699
4	99	42.542.699	1,018	43.308.467	22.850.000	33	7.540.500	50.848.967

QUADRO II — TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO AL 31/12/1995		COEFF. TAB "A" L.965/1965	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI	COEFFICIENTE TAB. "A" L. 335/1995		
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A−B)	ANNI	MESI	D
17	11	0,41571	14	11	0,37396	0,04175	65	=	6,1360

Pd = Rc x A'a.m. + [Rm93\95 x (Aa.m95 − A'a.m)] + (MC x CT)
A'a.m = coefficiente tab. "A" L.965/1965 a tutto il 31/12/92
Aa.m = coefficiente tab. "A" L.965/1965 a tutto il 31/12/95
Rm93\95 = retribuzione media per il periodo dal 1/1/93 al 31/12/95
MC = montante contributivo; CT = coefficiente tab. "A" L.335/95

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DAL 1/1/93 AL 31/12/95	MONTANTE CONTRIBUTIVO DAL 1996 IN POI	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TERZA QUOTA DI PENSIONE
1)	2) *	3)	4) = (1 X B)	5) = (2 X C)	6) = (3 X D)
39.210.000	37.719.321	50.848.967	14.662.972	1.574.782	3.120.093

PRIMA, SECONDA E TERZA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
7) = (4 + 5 + 6)	8)
19.357.847	19.357.900

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

(PB = b x Pd : Rc)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	IMPORTO PENSIONE	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	IMPORTO BENEFICI L.336/70 SULLA PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI L.336/70 — ARROTONDATA —
9)	10) = 8)	11)	12) = (9 x 10 : 11)	13)	14) = (12 + 8)
1.612.000	19.357.300	39.210.000	795.816	19.357.900	20.153.800

15) = (14 − 8)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare): 795.900

	giorno	mese	anno
16) DECORRENZA DAL	24	6	99

* In presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno 1995 pari a lire 109.398.200, inserire il risultato della seguente operazione: 0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto per l'anno 1995 pari a 30.084.505).

QUADRO III — DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 8) o 16) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) − 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$$Pcf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pcf = pensione diretta futura scadenza
RCf = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV — TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI REVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

TABELLA "A" L.8/8/1995 N.335

Anni / Mesi	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0	4,7200	4,8600	5,0060	5,1630	5,3340	5,5140	5,7060	5,9110	6,1360
1	4,7317	4,8722	5,0191	5,1773	5,3490	5,5300	5,7231	5,9298	6,1360
2	4,7433	4,8843	5,0322	5,1915	5,3640	5,5460	5,7402	5,9485	6,1360
3	4,7550	4,8965	5,0453	5,2058	5,3790	5,5620	5,7573	5,9673	6,1360
4	4,7667	4,9087	5,0583	5,2200	5,3940	5,5780	5,7743	5,9860	6,1360
5	4,7783	4,9208	5,0714	5,2343	5,4090	5,5940	5,7914	6,0048	6,1360
6	4,7900	4,9330	5,0845	5,2485	5,4240	5,6100	5,8085	6,0235	6,1360
7	4,8017	4,9452	5,0976	5,2628	5,4390	5,6260	5,8256	6,0423	6,1360
8	4,8133	4,9573	5,1107	5,2770	5,4540	5,6420	5,8427	6,0610	6,1360
9	4,8250	4,9695	5,1238	5,2913	5,4690	5,6580	5,8598	6,0798	6,1360
10	4,8367	4,9817	5,1369	5,3055	5,4840	5,6740	5,8769	6,0985	6,1360
11	4,8483	4,9938	5,1499	5,3198	5,4990	5,6900	5,8939	6,1173	6,1360

Timbro Ente

IL RESPONSABILE

....

Mod.98.2

QUADRO 4: Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

Cognome e Nome	data di nascita	pag. 3
BRANDI ROBERTO	23/6/1934	

	Disciplina del trattamento economico	D.P.R. 333/90			C.C.N.L. 94/97				C.C.N.L. 1998/2001		
	VOCI RETRIBUTIVE	DAL 1/1/93	DAL 1/4/94	DAL 1/7/94	DAL 1/1/95	DAL 1/12/95	DAL 1/1/96	DAL 1/1/97	DAL 1/1/98	DAL 1/1/99	DAL 23/6/99
1	Stipendio annuo	13.631.000	13.631.000	13.631.000	14.974.980	15.455.000	16.750.000	18.330.000	18.330.000	19.840.000	9.920.000
2	13ª Mensilità	1.135.917	1.135.917	1.135.917	1.287.917	1.287.917	1.395.833	1.527.500	1.527.500	1.653.333	826.666
3	14ª Mensilità										
4	Ind. Int. Speciale o di contingenza	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	6.771.180
5	R.I.A. × 13	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000	2.085.000
6	ART. 7 L. 438/92 × 13	260.000	260.000	260.000							
7	ANTIC CONTRATT. × 12		274.360	457.310							
8											
9											
10											
	TOTALE A'	31.649.277	31.923.657	32.106.587	32.885.257	33.365.277	34.768.193	37.569.860	37.569.860	39.205.693	19.602.846
	VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL' 1/01/1996 IN POI (Art 2 Comma 9 e 11 L. 335/95)									(PRIMA QUOTA DI PENSIONE)	
11	STRAORDINARIO	/	/	/	/	/	3.240.000	3.570.000	2.880.000	1.850.000	1.850.000
12	PREMIO INCENTIVANTE	/	/	/	/	/	2.400.000	2.400.000	2.220.000	1.400.000	1.400.000
13											
14											
	TOTALE B'						5.640.000	5.970.000	5.100.000	3.250.000	3.250.000
	TOTALE (A' + B') ARROTONDATO	31.650.000	31.920.000	32.110.000	32.890.000	33.370.000	40.410.000	43.540.000	42.670.000	42.460.000	22.850.000
	BENEFICI ART. 2 L. 336/70										1.612.000
	(19.840.000×7,5%):12×13 =	← SECONDA QUOTA DI PENSIONE →					← TERZA QUOTA DI PENSIONE →				

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 28/2/1983, N° 55

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo e di vigilanza

data

. ...

timbro dell'Ente

....

Il Responsabile

.. ..

ESEMPIO N° 3

Trattasi di dipendente la cui domanda di collocamento a riposo è stata regolarmente accolta dall'Ente datore di lavoro prima del 28/09/1994 e che ai sensi del comma 5 dell'art.13 della L. 724/94 cesserà dal servizio con decorrenza 01/01/1997 (in quanto in possesso alla citata data del 28/09/1994 di una anzianità contributiva inferiore ad anni 31), con la riduzione del 5% dell'ammontare della pensione determinata, a mente di quanto disposto dall'art. 11 della L. 537/93, cessando infatti dal servizio con anni 3 di anticipo rispetto ai previsti anni 35.

– Mod. S. C. 755/R;

-- Quadro 4 del Mod. 98. 2

Mod. S C 755/R

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente
*	COMUNE DI _ _ _ _ _

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
*	MORETTI VINCENZO	6/8/1946	BOLOGNA

codice fiscale *	cessato dal servizio il			3) servizio arrotondato		4) età alla cessazione	
	31	12	96		32		50

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (7)	cognome e nome	nato il	codice fiscale *

5) motivo della cessazione: DIMISSIONI VOLONTARIE

6) limiti tassativi vigenti al 31/12/92	età	servizio
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a
//		

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
MORETTI VINCENZO	6 8 46	1 1 97	22.800.800

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione concessa da			

.... li .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li 19

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	ARROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/1979	→						4	1	16	4	2	
SERVIZIO MILITARE ART. 1 L. 274/1991	1	3	65	10	5	66	1	2	10			
COMUNE DI - - -	20	7	70	31	12	92	22	5	11			
							23	7	21	23	8	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							27	9	7	27	10	0,61776
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994												
" "	1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=	
totale b)							2	=	=	2	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							29	9	7	29	10	0,67043
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI												
" "	1	1	95	31	12	96	2	=	=	2	=	
												(ART. 17 L. 724/1994) $0{,}02c + \left(\frac{0{,}02 \times m}{12}\right)$
totale c)							2	=	=	2	=	0,04000
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c) (coeff. tab. "A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)							31	9	7	31	10	0,71043

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni 31; mesi 10; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = 0,71043 −

SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni 27; mesi 10; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = 0,61776 =

DIFFERENZA = anni 4; mesi =; (5); differenza = 0,09267

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = mesi 36, valutazione al 50,0% = mesi 18 +

Dal 1/1/1996 al 31/12/96 = mesi 12, valutazione al 66,6% = mesi 7 = (arr. per difetto)

TOTALE mesi 25 (6) a decorrere dal 1/12/94

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim. a (7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO Ra (8)	punto % per nr.... anni Ca (9)	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza I(d−1) (10)	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col (7) Ia (11)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA R'a (12)=(8)x(9)x(10):(11)	mesi godimento m,a (13)	mesi godim. D.L. 373/93 m',a (14)	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO R'a x m,a (15)=(12)x(13)	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93 R'a x m',a (16)=(12)x(14)
96	39.000.000	1,00	117,7	117,7	39.000.000	12		468.000.000	
95	33.360.000	1,01		114,1	34.756.676	1		34.756.676	
95	32.880.000	1,01		114,1	34.256.580	11		376.822.380	
94	32.100.000	1,02		108,3	35.583.872	1		35.583.872	
					totali	25		915.162.928	
						Rm		36.606.517	
						0,80 Rm			

QUADRO II – TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965 E ART. 17 L. 724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A−B)
31	10	0,71043	27	10	0,61776	0,09267

fino al 31/12/94 Pd = (Rc − Is) A'o,m + Rm (Ao,m − A'o,m)

dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'o,m + Rm [Ao,m + 0,02a + (0,02 x m /12) − A'o,m]

A'o,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992

A o,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per eventuali date comprese fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2) *	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)
33.360.000	36.606.517	20.608.474	3.392.326	24.000.800	24000800

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)

13) = 12) − 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare):

14)

RIDUZIONE EX ART. 11 L. 537/93 (ove previsto): importo di cui al punto 6) o 12) 24.000800 x 5 % = 1.200.040

6) o 12) − 14) arrotondato Lire 22.800800

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire 22.800.800	16) DECORRENZA		giorno	mese	anno
		IMMEDIATA DAL	1	1	97
		DIFFERITA DAL	=	=	=

* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.802.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:
0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

QUADRO III – DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) e 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro I	giorno	mese	anno

$Pdf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pdf = pensione diretta futura scadenza
RCf = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV – TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI RIVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro Ente

....

Mod. 98.2

pag. 3

QUADRO 4: Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

Cognome e Nome	data di nascita
MORETTI VINCENZO	6/8/1946

	Disciplina del trattamento economico	D.P.R. 333/90				C.C.N.L. 94/97					
	VOCI RETRIBUTIVE	DAL 1/1/93	DAL 1/1/94	DAL 1/4/94	DAL 1/7/94	DAL 1/1/95	DAL 1/12/95	DAL 1/1/96	DAL	DAL	DAL
1	Stipendio annuo	13.631.000	13.631.000	13.631.000	13.631.000	14.914.000	15.455.000	15.455.000			
2	13ª Mensilità	1.135.917	1.135.917	1.135.917	1.135.917	1.287.917	1.287.917	1.287.917			
3	14ª Mensilità										
4	Ind. Int. Speciale o di contingenza	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360	13.542.360			
5	R.I.A. × 13	3.076.667	3.076.667	3.076.667	3.076.667	3.076.667	3.076.667	3.076.667			
6	ART. 7 L. 438/92 × 13	260.000	260.000	260.000	260.000						
7	ANTIC. CONTRATT. × 12			274.380	457.308						
8											
9											
10											
	TOTALE A'	31.645.944	31.645.944	31.920.324	32.103.252	32.880.944	33.361.944	33.361.944			
	VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL' 1/01/1996 IN POI (Art 2 Comma 9 e 11 L. 335/95)							(PRIMA QUOTA DI PENSIONE)			
11	STRAORDINARIO	/	/	/	/	/	/	3.240.000			
12	PREMIO INCENTIVANTE	/	/	/	/	/	/	2.400.000			
13		/	/	/	/	/	/				
14		/	/	/	/	/	/				
	TOTALE B'							5.640.000			
	TOTALE (A' + B') ARROTONDATO	31.650.000	31.650.000	31.920.000	32.100.000	32.880.000	33.360.000	39.000.000			
	BENEFICI ART. 2 L. 336/70										

← SECONDA QUOTA DI PENSIONE → (columns DAL 1/1/93 – DAL 1/12/95)

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 28/2/1983, N° 55 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo o di vigilanza.

data . . . .

timbro dell'Ente . . . .

Il Responsabile

. . . .

ESEMPIO N° 4

Trattasi di dipendente che cesserà per raggiunti limiti di età il 31/10/1996, in godimento di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per il 1996 in £. 115.305.300 che dovranno essere abbattute secondo il calcolo riportato in calce al quadro 2 dell'allegato modello

-- Mod. S. C. 755/R;

-- Quadro 4 del Mod. 98. 2

Mod. S C 755/R

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente
*	AZIENDA U.S.L. nr... 41 — — — — —

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita
*	TOLDI ANTONIO	18/10/1931	AREZZO

codice fiscale	cessato dal servizio il			(3) servizio arrotondato	(4) età alla cessazione
	31	10	96	38	65

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (7)	cognome e nome	nato il			codice fiscale

(5) motivo della cessazione
LIMITI DI ETÀ

(6) limiti tassativi vigenti al 31/12/92	età	servizio
	65	40

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a
//		

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo
TOLDI ANTONIO	18 10 31	1 11 96	117.370.700

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

.... li .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 ....

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL (1) giorno	mese	anno	AL (2) giorno	mese	anno	VALUTAZ. SERVIZIO UTILE (3) AA	MM	GG	APROT. (4) AA	MM	COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
RISCATTO LAUREA E SPECIALIZZAZIONE	→						7	8	18	7	9	
AZIENDA U.S.L. nr... di.....	15	2	66	31	12	92	26	10	16	26	11	
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)							34	7	4	34	8	0,81422
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994												
	1	1	93	31	12	94	2	=	=	2	=	
totale b)							2	=	=	2	=	(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)							36	7	4	36	8	0,88058
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI												
	1	1	95	31	10	96	1	10	=	1	10	
												(ART. 17 L. 724/1994) 0,020 + $(\frac{0,02 \times m}{2})$
totale c)							1	10	=	1	10	0,03667
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c) (coeff. tab."A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)							38	5	4	38	6	0,91725

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni 38; mesi 6; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = 0,91725 −

SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni 34; mesi 8; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = 0,81422 =

DIFFERENZA = anni 3; mesi 10; (5); differenza = 0,10303

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = mesi 36, valutazione al 50,0% = mesi 18 +

Dal 1/1/1996 al 31/10/96 = mesi 10, valutazione al 66,6% = mesi 6 = (arr. per difetto)

TOTALE mesi 24 (6) a decorrere dal 1/11/94

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anni di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi godimento	mesi godim. DL 373/93	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Co.	I(d−1)	Ic	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
96	138.370.000	1,00	114,1	114,1	138.370.000	4		553.480.000	
96	135.050.000	1,00		114,1	135.050.000	6		810.300.000	
95	122.430.000	1,00		114,1	122.430.000	12		1469.160.000	
94	115.510.000	1,01		108,3	122.913.092	2		245.826.184	
					totali	24		3 078 766.184	
						Rm		128 281.924	
						0,80 Rm			

QUADRO II — TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A−B)
38	6	0,91725	34	8	0,81422	0,10303

fino al 31/12/94 Pd = (Rc − Is) A'a,m + Rm (Aa,m − A'a,m)

dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'a,m + Rm [Aa,m + 0,02a + (0,02 x m /12) − A'a,m]

A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992

A a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per anzianità data compresa fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2) *	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)
128.370.000	124.713.352	104.521.421	12.849.217	117.370.638	117.370.700

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICIO LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)

13) = 12) − 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)

* RETRIBUZIONE MEDIA SUPERIORE AL TETTO PREVISTO PER IL 1996:

$$\left(0{,}725 \times 128.281.924\right) + \left(\frac{27{,}5 \times 115.305.300}{100}\right) = £\ 124.713.352\ \#$$

14)

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto); importo di cui al punto 6) o 12) .... x ..... %

6) o 12) − 14) arrotondato Lire

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire 117.370.700	16) DECORRENZA		giorno	mese	anno
		IMMEDIATA DAL	1	11	96
		DIFFERITA DAL	/	/	/

* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:
0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.157 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

QUADRO III — DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) e 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$Pdf = \frac{Pd \times RCf}{Rc}$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pdf = pensione diretta futura scadenza
RCf = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV — TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI REVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IL RESPONSABILE

Timbro
Ente

....

Mod SS 2

pag. 3

QUADRO 4 Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

	Cognome e Nome	data di nascita
	TOLDI ANTONIO	18/10/1931

N.	Disciplina del trattamento economico	L FR 333/90									
	VOCI RETRIBUTIVE	DAL 1/1/93	DAL 1/1/94	DAL 1/4/94	DAL 1/7/94	DAL 1/1/95	DAL 1/1/96	DAL 1/7/96	DAL ...	DAL ...	DAL ...
1	Stipendio annuo	50.960.551	52.203.522	52.203.522	52.203.522	58.046.562	59.428.623	61.428.623			
2	13ª Mensilità	4.246.715	4.350.294	4.350.294	4.350.294	4.837.214	5.119.052	5.119.052			
3	14ª Mensilità										
4	ind. Int. Speciale o di contingenza	14.782.911	14.782.911	14.782.911	14.782.911	14.782.911	14.783.911	14.782.911			
5	IND. MED. SPEC. CA	5.097.120	5.221.440	5.221.440	5.221.440	6.215.000	6.364.000	6.573.000			
6	IND. TEMPO PIENO x13	30.428.234	31.713.934	31.713.934	31.713.934	32.387.334	33.197.017	34.314.223			
7	ART. 7 L. 438/92 x13	260.000	260.000	260.000	260.000						
8	VACANZA CONTRATT. x13			496.006	826.680						
9	INDENNITA' PRIMARIALE	6.156.000	6.156.000	6.156.000	6.156.000	6.156.000	6.156.000	6.156.000			
10											
	TOTALE A'	111.931.561	114.688.101	115.184.109	115.514.781	122.426.021	125.047.603	128.373.809			
	VOCI RETRIBUTIVE PENSIONABILI DALL' 1/01/1996 IN PCI (Art 2 Comma 9 e 11 L. 335/95)						(PRIMA QUOTA DI PENSIONE)				
11	STRAORDINARIO	/	/	/	/	/	3.200.000	3.200.000	(2.666.667:10x12)		
12											
13	PLUS ORARIO	/	/	/	/	/	6.800.000	6.800.000	(5.666.667:10x13)		
14											
	TOTALE B'						10.000.000	10.000.000			
	TOTALE (A'+B') ARROTONDATO	111.930.000	114.690.000	115.180.000	115.510.000	122.430.000	135.050.000	138.370.000			
	BENEFICI ART. 2 L. 336/70										

← SECONDA QUOTA DI PENSIONE →
0,735 x Rm = 31.708.957

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 28/2/1983, N° 55 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131 si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate nel flusso di ciascun periodo, che alla data di cessazione dal servizio erano in corso di ammortamento le operazioni di cui al Quadro, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni ovvero contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo e di vigilanza.

data ....

Il Responsabile ....

timbro dell'Ente ....

ALLEGATO 3

Mod. S.C. 756/R

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

codice ente	denominazione e sede dell'ente

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita

codice fiscale *	cessato dal servizio il	3) servizio arrotondato	4) età alla cessazione

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (7)	cognome e nome	nato il	codice fiscale *

5) motivo della cessazione

6) limiti tassativi vigenti al 31/12/92 — età — servizio

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

.... lì .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

19

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I — SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL			AL			VALUTAZ. SERVIZIO					COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
							UTILE			ARROT.		
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	AA	MM	GG	AA	MM	
	(1)			(2)			(3)			(4)		
a) PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992												
												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
totale a)												
b) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994												
totale b)												(coeff.tab. "A" L.965/1965)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)												
c) PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1995 IN POI												
												(ART. 17 L. 724/1994)
												$0{,}02a + \left(\frac{0{,}02 \times m}{12}\right)$
totale c)												
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+b)+c) (coeff. tab "A" L. 965/65 e art. 17 L. 724/94)												

DATI RIEPILOGATIVI

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE = anni ____, mesi ____; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART. 17 L. 724/1994 = ____________

SERVIZIO AL 31/12/1992 = anni ____; mesi ____; COEFF. TAB. "A" L.965/1965 = ____________

DIFFERENZA = anni ____; mesi ____: (5); differenza = ____________

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Dal 1/1/1993 al 31/12/1995 = mesi ______, valutazione al 50,0% = mesi ______ -

Dal 1/1/1996 al ....../....../...... = mesi ______, valutazione al 66,6% = mesi ______ = (arr. per difetto)

TOTALE mesi ______ (6) a decorrere da .. / . /.. .

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim.	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	punto % per n.... anni	INDICI ISTAT anno precedente decorrenza	INDICI ISTAT riferimento anno di cui alla col.(7)	RETRIBUZIONE GODUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RIVALUTATA	mesi godim.	mesi godim. al 31/12/92	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO	RETRIBUZIONE TEORICA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI SENSI D.L. 373/93
a	Ra	Ca	I(d-1)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
					totali				
							Rm		
							0,80 Rm		

QUADRO II — TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE		COEFF. TAB. "A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	SERVIZIO AL 31/12/1992		COEFF. TAB. "A" L. 965/1965	DIFFERENZA COEFFICIENTI
ANNI	MESI	A	ANNI	MESI	B	C = (A−B)

fino al 31/12/94 Pd = (Rc − Ie) A'a,m + Rm (Aa,m − A'a,m)

dal 1/1/95 in poi Pd = Rc x A'a,m + Rm [Aa,m + 0,02a + (0,02 x m /12) − A'a,m]

A'a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 a tutto il 31/12/1992

A a,m = coefficiente tab. "A" L. 965/1965 per qualsiasi data compresa fra il 1/1/93 e il 31/12/94

RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO	PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1)	2) *	3) = (1 x B)	4) = (2 x C)	5) = (3 + 4)	6)

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB. "A" L. 965/65 E ART. 17 L. 724/94	IMPORTO BENEFICI L. 336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICIO ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)
					13) = 12) − 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)

14)

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto): Importo di cui al punto 6) o 12) .... X ...... %

6) o 12) − 14) arrotondato Lire

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire______	16) DECORRENZA		giorno	mese	anno
		IMMEDIATA DAL			
		DIFFERITA DAL			

* Fino al 31/12/1997, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori al tetto previsto per l'anno di cessazione (101.602.500 per il 1993, 105.189.700 per il 1994, 109.398.200 per il 1995 e 115.305.300 per il 1996), inserire il risultato della seguente operazione:
0,725 x Rm + Costante (Costante = 27,5% del tetto previsto nell'anno di cessazione: 27.940.688 per il 1993, 28.927.167 per il 1994, 30.084.505 per il 1995 e 31.708.957 per il 1996).

QUADRO III — DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA		
1) = 6) o 15) prec. quadro II	2)	3)	4) = 1) : 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno	mese	anno

$Pd' = \frac{Pc \times Rc'}{Rc}$

Pd = pensione diretta alla cessazione
Rc = retribuzione alla cessazione
Pd' = pensione diretta futura scadenza
Rc' = retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV — TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI REVERSIBILITA'	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Timbro
Ente

IL RESPONSABILE

....

NOTA GENERALE: il presente modello va compilato solo per determinare trattamenti di quiescenza con il sistema retributivo, cioè in presenza di anzianità contributive pari o superiore ad anni 18 al 31/12/1995.

NOTE AL FRONTESPIZIO: (1) Enti locali / sanitari / insegnanti / uff. giudiziari - **(2)** per le donne , il cognome da nubile seguito da "in" o "ved." e cognome acquisito - **(3)** servizio utile arrotondato ad anni interi, di cui alla col. 4) del successivo quadro I, trascurando la frazione fino a 6 mesi - **(4)** età arrotondata dell'iscritto alla cessazione del servizio trascurando la frazione fino a 6 mesi - **(5)** *dimissioni volontarie; dispensa per inabilità assoluta o relativa;* limiti di età e/o di servizio; morte - **(6)** limiti tassativi di età e/o di servizio vigenti ai sensi di legge, regolamento. contratto collettivo al 31/12/1992 presso l'Ente di appartenenza dell'iscritto - **(7)** il coniuge non va indicato quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso, *tranne che per la C.P.D.E.L. nei casi in* cui sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti; indicare pure i figli di età inferiore a 18 anni, ovvero anni 21 se studente di scuola media e media superiore ed anni 26 se studente universitario - **(8)** in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare è il coniuge avente diritto o, in mancanza di esso, gli orfani di età inferiore ad anni 18 o nei casi di cui al precedente punto (7) - **(9)** importo rata di ammortamento e relative scadenze.
*(*Indicare sempre il numero di codice fiscale del dante causa e degli aventi diritto*).

NOTE AL QUADRO I: a), b), c), spazi, riservati alla specificazione del tipo di servizio prestato o dei periodi comunque utili a pensione (riscatti, ricongiunzioni, ecc.) - (1) data iniziale del servizio - **(2)** data finale del servizio - **(3)** servizio utile corrispondente - **(4)** arrotondamenti parziali e generali con *rispettivi coefficienti di rendimento* in base alla tab."A" della L. 965/1965 (ovvero della L. 16/1986 per la C. P.U.G.), al 31/12/1992 e 31/12/1994 ed in base all'art. 17 della L. 724/1994: "0,02 a + (0,02 x m/12) arrotondato alla quinta cifra decimale, ad esempio anni 2 e mesi 4 = 0,02 x 2 + (0,02 x 4/12) = 0,04667" (tenendo comunque presente il disposto di cui al comma 13 dell'art. 2 della L. 335/1995).

PERIODO DI RIFERIMENTO: (5) e (6), riepilogo dei periodi arrotondati alla data di cessazione e al 31/12/1992, con relativa differenza dei coefficienti di rendimento ed individuazione della data iniziale del periodo di riferimento della retribuzione media pensionabile(Rm), tenendo presente che per gli iscritti con più di 15 anni di *anzianità contributiva* al 31/12/1992, il *periodo di riferimento* dovrà essere limitato al 50% del periodo di servizio prestato dall' 1/1/1993 al 31/12/1995 ed al 66,6% (con arrotondamento per difetto) dall'1/1/1996 alla data di decorrenza della pensione (entro il limite massimo di 120 mesi).

***RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE* (da calcolarsi sul solo periodo di riferimento sopra determinato): (7)** anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili - **(8)** retribuzione annua pensionabile relativa all'anno di riferimento - **(9)** incremento della rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili - **(10)** indice costo della vita dall'anno precedente la decorrenza della pensione - **(11)** indici costo della vita degli anni *indicati a col. (7)* - **(12)** retribuzioni annue pensionabili rivalutate - **(13)** mesi di godimento delle retribuzioni annue pensionabili indicate a col. (8) - **(14)** mesi relativi al definitivo periodo di riferimento determinato ai sensi del D.L.vo 373/1993; dovrà essere compilata solo qualora si riscontrino importi di R'a inferiori all'80% della Rm - **(15)** retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento delle stesse; dal totale di questa colonna diviso il totale della col. (13), si *otterrà la retribuzione pensionabile media (Rm)* - **(16)** *anche* questa colonna dovrà essere compilata esclusivamente qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80% della Rm; indica le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento determinati ai sensi del D. L.vo 373/1993; dal totale di questa colonna diviso il totale della col. (14), si otterrà *la retribuzione media pensionabile definitiva.*

NOTE AL QUADRO II: spazio riservato all'indicazione del servizio prestato fino alla data di cessazione e relativo coefficiente di rendimento in **A**, come da totale a),+ b),+ c), colonna (4), del precedente quadro I - spazio riservato all'indicazione del servizio prestato a tutto il 31/12/1992 e relativo coefficiente di rendimento in B, come da totale a), colonna (4), del precedente quadro I - C, spazio riservato alla differenza fra i due precedenti coefficienti - **1)** retribuzione pensionabile alla **cessazione al netto delle voci accessorie** di cui all'art. 12 della L. 153/1969 - **2)** retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento comprensiva dall' 1/1/1996 in poi, **anche delle voci** accessorie di cui al citato art. 12 della L.153/1969 (per retribuzioni medie superiori ai tetti previsti, vedasi procedimento di calcolo *in calce allo stesso quadro II)* - **3)** *prima quota di pensione*, data dal prodotto fra la retribuzione di cui al punto 1) per il coefficiente in B - **4)** seconda quota di pensione, data dal prodotto fra la retribuzione di cui al punto 2) per il coefficiente in C - **5)** totale di 3) + 4) – **6)** totale arrotondato alle 100 lire superiori - **7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13)** modalità di calcolo dei benefici L. 336/1970 spettanti sulla pensione (ove previsti) - **14)** *percentuale di riduzione* ai sensi dell'art. 11 della L. 537/1993 e corrispondente importo della pensione spettante, da determinarsi nei soli casi previsti - **15) e 16)** importo della pensione definitiva spettante e relativa decorrenza.

NOTE AL QUADRO III: per determinare le quote di pensione spettanti per scadenze contrattuali successive al collocamento a riposo (ove previste), inserire al punto **1)** l'importo della pensione di cui al punto 6) o 15) del precedente quadro II, senza gli eventuali benefici derivanti dall'art. 2 della L. 336/1970 e seguire il procedimento di calcolo riportato in calce allo stesso quadro III.

NOTE AL QUADRO IV: (1) primo giorno del mese successivo a quello di morte dell'iscritto - **(2)** importo della pensione diretta di cui al punto 15) *del precedente quadro II* - **(3)** aliquota di reversibilità in base alle nuove percentuali introdotte dall'art. 15 comma 4, della L. 724/1994 e comma 41, dell'art. 1 della L. 335/1995 - **(4)** importo della pensione indiretta non arrotondata, data dal prodotto fra l'importo di cui al precedente punto (2) per la percentuale di cui al precedente punto (3) - **(5)** importo di cui al precedente punto (4) arrotondato alle 100 lire superiori.

ALLEGATO 4

Mod. S.C. 756/M

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE.

All'I.N.P.D.A.P.
Ufficio periferico di ....
Gestione autonoma ....
Via ....
C.A.P. ....
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita

codice fiscale	cessato dal servizio il	3) servizio arrotondato	4) età alla cessazione

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (7)	cognome e nome	nato il	codice fiscale

5) motivo della cessazione

6) limiti tassativi vigenti al 31/12/92	età	servizio

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo annuo

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza m	a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

.... lì .... 19 ....

TIMBRO ENTE

Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

lì 19

TIMBRO

IL DIRETTORE

NOTA GENERALE: il presente modello va compilato solo per determinare trattamenti di quiescenza con il sistema misto, cioè in presenza di anzianità contributiva inferiore ad anni 18 al 31/12/1995.

NOTE AL FRONTESPIZIO: (1) Enti locali / sanitari / insegnanti / uff. giudiziari - **(2)** per le donne , il cognome da nubile seguito da "in" o "ved." e cognome acquisito - **(3)** servizio utile arrotondato ad anni interi, di cui alla col. 4) del successivo quadro I, trascurando la frazione fino a 6 mesi - **(4)** età arrotondata dell'iscritto alla cessazione del servizio trascurando la frazione fino a 6 mesi - **(5)** dimissioni volontarie; dispensa per inabilità assoluta o relativa; limiti di età e/o di servizio; morte - **(6)** limiti tassativi di età e/o di servizio vigenti ai sensi di legge, regolamento, contratto collettivo al 31/12/1992 presso l'Ente di appartenenza dell'iscritto - **(7)** il coniuge non va indicato quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso, tranne che per la C.P.D.E.L. nei casi in cui sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti; indicare pure i figli di età inferiore a 18 anni, ovvero anni 21 se studente di scuola media e media superiore ed anni 26 se studente universitario - **(8)** in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare è il coniuge avente diritto o, in mancanza di esso, gli orfani di età inferiore ad anni 18 o nei casi di cui al precedente punto (7) - **(9)** importo rate di ammortamento e relative scadenze.
*(indicare sempre il numero di codice fiscale del dante causa e degli aventi diritto).

NOTE AL QUADRO I: **a), b), c)**, spazi riservati alla specificazione del tipo di servizio prestato o dei periodi comunque utili a pensione (riscatti, ricongiunzioni, ecc.) - **(1)** data iniziale del servizio - **(2)** data finale del servizio - **(3)** servizio utile corrispondente - **(4)** arrotondamenti parziali e generali con rispettivi coefficienti di rendimento in base alla tab."A" della L. 965/1965 (ovvero della L. 16/1986 per la C. P.U.G.), al 31/12/1992 e 31/12/1995; NB. il periodo di servizio dall'1/1/1996 in poi concorre all'acquisizione del diritto a pensione ma darà luogo ad una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo (comma 12, art 1 L. 335/1995).

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE (da calcolarsi sul solo periodo di servizio prestato dall'1/1/1993 al 31/12/1995): **(5)** anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili - **(6)** retribuzione annua pensionabile relativa all'anno di riferimento - **(7)** incremento della rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili - **(8)** indice costo della vita dall'anno precedente la decorrenza della pensione - **(9)** indici costo della vita degli anni indicati a col. (5) - **(10)** retribuzioni annue pensionabili rivalutate - **(11)** mesi di godimento delle retribuzioni annue pensionabili indicate a col. (6) - **(12)** mesi relativi al definitivo periodo di riferimento determinato ai sensi del D.L.vo 373/1993; dovrà essere compilata solo qualora si riscontrino importi di R'a inferiori all'80% della Rm - **(13)** retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento delle stesse; dal totale di questa colonna diviso il totale della col. (11), si otterrà la retribuzione pensionabile media (Rm) - **(14)** anche questa colonna dovrà essere compilata esclusivamente qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80% della Rm; indica le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento determinati ai sensi del D. L.vo 373/1993; dal totale di questa colonna diviso il totale della col. (12), si otterrà la retribuzione media pensionabile definitiva.

NOTE AL QUADRO I/A (determinazione montante contributivo): **(1)** numero progressivo degli anni da computare nel sistema contributivo - **(2)** anno solare a cui corrisponde l'imponibile retributivo di cui alla successiva col (6) - **(3)** montante contributivo anni precedenti come da successiva col. (9) - **(4)** indice del P.I.L. dei 5 anni precedenti l'anno da rivalutare. Il montante contributivo di cui alla col. (9) relativo al 1996 deve essere riportato nella col. (3) in corrispondenza del 1997 e rivalutato al tasso di capitalizzazione determinato sulla media del P.I.L. dei precedenti 5 anni: 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 - **(5)** montante contributivo degli anni precedenti, dato dal prodotto fra il contenuto della col (3) per quello della col. (4) - **(6)** imponibile retributivo dell'anno solare di cui alla precedente col (2) - **(7)** aliquota di computo per la determinazione del montante contributivo dell'anno corrente (comma 10, art. 1 L. 335/1995) - **(8)** montante contributivo corrispondente al prodotto ottenuto fra il contenuto della col. (6) per il contenuto della col (7) - **(9)** montante complessivo rivalutato.

NOTE AL QUADRO II: spazio riservato all'indicazione del servizio prestato fino al 31/12/1995 e relativo coefficiente di rendimento in **A**, come da totale a),+ b), della col. (4), del precedente quadro I - spazio riservato all'indicazione del servizio prestato a tutto il 31/12/1992 e relativo coefficiente di rendimento in **B**, come da totale a), della col (4), del precedente quadro I - **C**, spazio riservato alla differenza fra i due precedenti coefficienti - **D**, spazio riservato al coefficiente di cui alla tab."A" della L. 335/1995 relativo all'età dell'iscritto all'atto del collocamento a riposo, espresso in anni e mesi (15 giorni = 0 mesi, 16 giorni = 1 mese) - **1)** retribuzione pensionabile alla cessazione al netto delle voci accessorie di cui all'art. 12 della L. 153/1969 - **2)** retribuzione media pensionabile del periodo ricompreso fra il 1/1/1993 e il 31/12/1995 (per retribuzioni medie superiori ai tetti previsti, vedasi procedimento di calcolo in calce allo stesso quadro II) - **3)** montante contributivo determinato come da precedente quadro 1/A - **4)** prima quota di pensione, data dal prodotto fra la retribuzione di cui al punto 1) per il coefficiente in B - **5)** seconda quota di pensione, data dal prodotto fra la retribuzione di cui al punto 2) per il coefficiente in C - **6)** terza quota di pensione, data dal prodotto fra il montante contributivo di cui al precedente punto 3) per il coefficiente in D -**7)** totale di 4) +5) + 6) — **8)** totale arrotondato alle 100 lire superiori - **9), 10), 11), 12), 13), 14)** e **15)** modalità di calcolo dei benefici L. 336/1970 spettanti sulla pensione (ove previsti) - **16)** decorrenza pensione.

NOTE AL QUADRO III: per determinare le quote di pensione spettanti per scadenze contrattuali successive al collocamento a riposo (ove previste), inserire al punto **1)** l'importo della pensione di cui al punto 8) o 15) del precedente quadro II, senza gli eventuali benefici derivanti dall'art. 2 della L. 336/1970 e seguire il procedimento di calcolo riportato in calce allo stesso quadro III.

NOTE AL QUADRO IV: **(1)** primo giorno del mese successivo a quello di morte dell'iscritto - **(2)** importo della pensione diretta di cui al punto 15) del precedente quadro II - **(3)** aliquota di reversibilità in base alle nuove percentuali introdotte dall'art. 15 comma 4, della L. 724/1994 e comma 41, dell'art. 1 della L. 335/1995 - **(4)** importo della pensione indiretta non arrotondata, data dal prodotto fra l'importo di cui al precedente punto (2) per la percentuale di cui al precedente punto (3) - **(5)** importo di cui al precedente punto (4) arrotondato alle 100 lire superiori

96A2343

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651372) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 8 6 0 9 6 *

L. 6.000